

27 aprile 2020

CIRCOLARE N. 11/2020

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a)

Avvio dell'operatività ai sensi degli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19

Si comunica che è possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi degli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti" - Punto 3.2 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (di seguito "Punto 3.2 del Quadro temporaneo").

A tali richieste potranno applicarsi le seguenti misure risultanti dal combinato disposto della disciplina dettata dal Decreto-legge dell'8 aprile 2020 n. 23 (di seguito "DL Liquidità") e dal Punto 3.2 del Quadro temporaneo:

1. ammissibilità dei soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta, siano classificate tra le "imprese in difficoltà" così come definite dal Regolamento 651/2014, a condizione che tale classificazione sia successiva al 31 dicembre 2019.

Nel caso in cui la richiesta di garanzia del Fondo sia presentata ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014, restano esclusi i soggetti beneficiari finali che, alla data di presentazione della richiesta, rientrino tra le "imprese in difficoltà" così come definite dal Regolamento 651/2014, anche qualora tale classificazione sia successiva al 31 dicembre 2019;

2. innalzamento delle percentuali di copertura al 90% per la garanzia diretta e al 100% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura del 90% e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Quanto sopra è limitato alle operazioni finanziarie che rispettino i seguenti requisiti:

- a) la finalità dell'operazione finanziaria è liquidità o investimento;
- b) la durata dell'operazione finanziaria non è superiore a 72 mesi;
- c) l'importo dell'operazione finanziaria, sommato agli importi delle altre operazioni finanziarie già garantite ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, non può essere superiore a:
 - i. il doppio della spesa salariale annua del soggetto beneficiario finale, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività, ovvero
 - ii. il 25 per cento del fatturato totale del soggetto beneficiario finale nel 2019.

I limiti di importo di cui sopra possono essere superati qualora il soggetto beneficiario finale dichiari, mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (contenuta nell'Allegato 4), che:

- l'operazione finanziaria per la quale si richiede l'ammissione alla garanzia del Fondo rientra in un piano di copertura del fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- i limiti di importo di cui sopra non costituiscono un'adeguata misura del fabbisogno di liquidità in quanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il soggetto beneficiario finale è una start up o ha sostenuto maggiori costi a causa dell'epidemia di COVID-19 o ha

necessità di riavviare la propria attività a seguito della sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale stabilite dal DPCM del 22 marzo 2020.

Per le operazioni finanziarie che non dovessero rispettare i suddetti requisiti, è comunque possibile presentare le richieste di garanzia del Fondo ai sensi dei Regolamenti “de minimis” o ai sensi del Regolamento UE 651/2014 e le stesse potranno essere garantite con percentuali di copertura pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura dell’80%;

3. per le operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento dei finanziamenti in essere del soggetto beneficiario finale, ferme restando le percentuali di copertura stabilite all’articolo 13, comma 1, lettera e), del DL Liquidità:

a) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti non già garantiti dal Fondo, la stessa è ammissibile all’intervento del Fondo qualora preveda l’erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento.

Inoltre, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l’operazione finanziaria rispetti anche i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2. Qualora non siano rispettati i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi dei Regolamenti “de minimis”;

b) qualora l’operazione sia effettuata dallo stesso soggetto finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario su finanziamenti già garantiti dal Fondo ovvero sia effettuata da un soggetto finanziatore diverso, la garanzia del Fondo può

essere concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora l'operazione finanziaria rispetti i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2 e preveda l'erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento. Qualora non siano rispettati i limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2 o non sia prevista l'erogazione al soggetto beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione o consolidamento, la garanzia del Fondo può essere concessa ai sensi dei Regolamenti "de minimis";

4. per le operazioni finanziarie garantite dal Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, l'aiuto per l'impresa è misurato, ferma restando la gratuità dell'intervento del Fondo, sulla base dei premi teorici di garanzia previsti al Punto 3.2 del Quadro temporaneo e riportati nella seguente tabella.

Tipo di beneficiario	Per il primo anno	Per il 2° - 3° anno	Dal 4° al 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Mid cap*	50 punti base	100 punti base	200 punti base

* Imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499

Tale aiuto verrà imputato tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - Punto 3.1 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (di seguito "Punto 3.1 del Quadro temporaneo") che prevedono un massimale per impresa di euro 800.000,00 ovvero euro

120.000 per le imprese rientranti nei settori Pesca e Acquacoltura ovvero euro 100.000 per le imprese rientranti nel settore Agricoltura.

L'aiuto è determinato calcolando i premi teorici in funzione dell'importo garantito sul capitale residuo per ciascun anno di durata dell'operazione finanziaria e attualizzando gli stessi al momento della concessione della garanzia attraverso il tasso di riferimento di cui alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19/01/2008, pag. 6).

Per le operazioni ammesse alla garanzia ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014, l'aiuto continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo;

5. fermo restando il rispetto dei limiti di importo e durata di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 2 ai fini della concessione della garanzia del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, nei casi e alle condizioni previste all'articolo 13, comma 1, lettera n), del DL Liquidità:
 - a) cumulabilità tra la garanzia del Fondo e la garanzia concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento, ovvero
 - b) concessione della riassicurazione e della controgaranzia in misura pari al 90%, ovvero all'80% per le operazioni finanziarie finalizzate alla rinegoziazione ovvero al consolidamento del debito del soggetto beneficiario, sulle garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie, in misura pari al 100% del finanziamento.

Si precisa che nel caso di cui alla lettera a), sulla garanzia aggiuntiva concessa dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non possono essere richieste la riassicurazione e la controgaranzia del Fondo;

6. ammissibilità delle richieste di garanzia diretta relative alle operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto richiedente da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, a pena di decadenza della garanzia, il soggetto richiedente dovrà trasmettere al gestore del Fondo, tramite il Portale FdG, entro gli stessi termini di cui alla Parte IV, paragrafo B.4, delle Disposizioni Operative, una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo delle richieste di riassicurazione e controgaranzia relative alle operazioni finanziarie già deliberate, perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore, resta valido quanto già previsto dalle Disposizioni Operative. Resta fermo che le predette richieste potranno essere ammissibili ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo solo qualora le operazioni finanziarie siano perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

7. concessione della garanzia sui portafogli di finanziamenti di cui al comma 2 dell'articolo 13 del DL Liquidità. La garanzia sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli è concessa ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo nella misura del 90% a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui al precedente punto 2 e siano perfezionati e inclusi nel portafoglio in data non successiva al 31 dicembre 2020. Dopo tale data, la garanzia sui singoli finanziamenti è concessa nella misura dell'80% ai sensi dei Regolamenti "de minimis" o ai sensi del Regolamento UE 651/2014.

Alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, si applicano anche le seguenti misure già operative per le altre richieste di ammissione:

- concessione dell'intervento del Fondo a titolo gratuito;

- ammissibilità all'intervento del Fondo delle imprese diverse dalle PMI con un numero di dipendenti non superiore a 499;
- concessione dell'intervento del Fondo senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle Disposizioni Operative;
- applicazione dei requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario previsti all'articolo 13, comma 1, lettera g), del DL Liquidità;
- abrogazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017;
- proroga di 3 mesi di tutti gli adempimenti amministrativi che avranno origine nel periodo di vigenza del DL Liquidità.

Si fa presente infine che, ai fini della presentazione delle richieste di garanzia del Fondo ai sensi del Punto 3.2 del Quadro temporaneo, i soggetti richiedenti sono tenuti all'acquisizione e alla conservazione dell'Allegato 4 (versione pubblicata sul sito del Fondo in data 23 aprile 2020) sottoscritto dal soggetto beneficiario finale

Mediocredito Centrale
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia
Firmato digitalmente da BERNARDO MATTARELLA